

Politiche attive, la sfida resta l'efficacia

Matteo Prioschi

A meno di un mese dall'avvio, il reddito di cittadinanza (Rdc) è stato oggetto di modifiche piuttosto consistenti, per effetto degli emendamenti al decreto legge 4/2019 approvati dal Parlamento in occasione della conversione in legge. Le novità spaziano dai requisiti dei beneficiari alle modalità di fruizione, dagli interventi di politica attiva agli incentivi per i datori di lavoro che assumono un beneficiario del Rdc, dai controlli alle piattaforme informatiche necessarie per condividere le informazioni e far dialogare i diversi soggetti coinvolti.

UTILITÀ DA DIMOSTRARE

1 A fine marzo sono già state presentate oltre 700mila domande, praticamente circa la metà della platea ipotizzata di famiglie beneficiarie. Segno che lo strumento risponde a un bisogno diffuso. Ma che lo stesso si dimostri efficiente ed efficace non è scontato, anche perché buona parte del complesso meccanismo su cui si basa il reddito deve essere ancora realizzato. Le perplessità riguardano soprattutto i percorsi di politiche attive del lavoro, che dovrebbero consentire ai beneficiari, con i requisiti adeguati, di trovare una nuova occupazione e lasciarsi alle spalle la condizione di bisogno, differenziando così il reddito di cittadinanza dal suo predecessore, il reddito di inclusione.

PATTO PER IL LAVORO DIFFICILE

2 Secondo le stime elaborate dall'Istat, comunque, solo un terzo dei beneficiari dovrebbe avere i requisiti per sottoscrivere il Patto per il lavoro ed essere avviato a un percorso di ricerca dell'occupazione. A fronte di ciò c'è la concreta prospettiva che il reddito sia più uno strumento di contrasto alla povertà che una «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro» come recita l'articolo 1, comma 1 del decreto legge 4/2019.

CONTROLLI IMPORTANTI

3 Ma, anche se questo scenario dovesse effettivamente verificarsi, sarebbe comunque importante che uno strumento complesso e costoso come il reddito di cittadinanza funzionasse, al pari dei controlli anti abusi. Se non altro per evitare di sperperare risorse e di destinarle a soggetti non meritevoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IFOCUS DEL SOLE 24 ORE

Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 10.
In vendita abbinata obbligatoria con il Sole 24 ORE a € 2,50 (l'focus del Sole 24 ORE € 0,50 + il Sole 24 ORE € 2,00)
Chiuso in redazione il 30 marzo 2019



NORME & TRIBUTI FOCUS

Il Sole **24 ORE**

Mercoledì 3 Aprile 2019
www.ilssole24ore.com/focus

LE REGOLE DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Reddito e pensione di cittadinanza

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA



ALL'INTERNO

NUCLEO FAMILIARE

Controlli più stretti contro separazioni e divorzi strumentali

Maria Rosa Gheido - pagina 4

REDDITI E PATRIMONIO

Obbligo di notifica per le variazioni extra Isee

Valentina Melis - pagine 5 e 6

LO STRUMENTO

Ricerca dell'impiego con l'assegno di ricollocazione

Gianni Bocchieri - pagina 12

DATORI DI LAVORO

L'assunzione porta in dote uno sconto sui contributi

Cannioto e Maccarone - pagina 14

Il quadro generale

IL MECCANISMO, LE FINALITÀ E I PROBLEMI

Una misura per centrare più obiettivi

Il mancato coordinamento delle banche dati rende difficili i controlli

Matteo Prioschi

Il reddito e la pensione di cittadinanza, introdotti dal decreto legge 4/2019, convertito nella legge 26/2019 in vigore dal 30 marzo, si apprestano ad andare a regime. Trascorso il mese di marzo, in cui i cittadini hanno potuto presentare le domande per ottenere il beneficio, con aprile si entra nella fase della verifica dei requisiti, della distribuzione delle carte prepagate e dell'erogazione dei primi importi. Un primobanco di prova per un'operazione che si caratterizza per numeri rilevanti.

LA PLATEA

Secondo le stime che sono state elaborate da Governo, Inps e Istat, i nuclei familiari coinvolti dovrebbero essere circa 1,3 milioni. Corrispondono a un numero di cittadini oscillante tra 1,3 e 4 milioni di persone perché su questo aspetto le stime sono discordanti. Secondo le valutazioni effettuate dall'Istat, partendo da una base dati differente da quella dell'esecutivo, l'importo medio del contributo dovrebbe ammontare a 5mila euro l'anno. Nella metà dei casi l'assegno avrà come destinatari nuclei familiari monocomponenti, nell'80% dei casi totali si tratterà di famiglie composte da soli cittadini italiani.

FINALITÀ E CARATTERISTICHE

Il reddito di cittadinanza (Rdc) e la pensione di cittadinanza (Pdc) nascono per essere uno strumento di politiche attive del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.

I due strumenti condividono però solo alcune caratteristiche, cioè quelle relative ai requisiti e alle modalità di accesso (seppur con alcune differenze).

GLI OBBLIGHI DI LAVORO

Una volta erogato l'assegno, i beneficiari della pensione di cittadinanza sono esclusi dagli obblighi (e dagli auspicabili benefici) correlati alla sottoscrizione del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale. Lo stesso vale per tutti gli ultrasessantacinquenni e le persone comunque già pensionate. Sono escluse dall'obbligo anche le perso-

ne che già hanno un impiego (il reddito è compatibile con un'attività lavorativa).

Invece chi percepisce il reddito di cittadinanza, è maggiorenne e non lavora può essere indirizzato, in base alla condizione in cui si trova, al solo percorso di politiche attive, a quello per il contrasto alla povertà presso i Comuni o a entrambi.

Per facilitare il reinserimento lavorativo, sono stati previsti alcuni incentivi, che saranno erogati ai datori di lavoro che assumeranno o direttamente agli interessati se avvieranno un'attività di lavoro autonomo.

LE DIFFICOLTÀ ATTUATIVE

L'attuazione di questo percorso articolato e differenziato deve fare i conti ancora oggi con delle probabili difficoltà. Alcune derivano dall'impossibilità di condividere le informazioni contenute in diverse banche dati.

Per esempio la verifica dei requisiti di cittadinanza è onere dei Comuni, i quali hanno sottolineato come - fino alla realizzazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) - l'operazione risulti difficile qualora il cittadino si sia spostato sul territorio nel corso degli anni.

L'Inps, in occasione dell'audizione alla Camera dei deputati il 6 marzo, ha ricordato che, in attesa dell'automatizzazione dei controlli riguardanti informazioni in possesso di altre amministrazioni pubbliche, verranno effettuate delle verifiche a campione. E ciò, per esempio, apre una falla sul sistema dei controlli antiabusi che secondo il governo dovrebbe costituire un elemento caratterizzante l'architettura del reddito di cittadinanza.


LE POLITICHE ATTIVE

Sul fronte delle politiche attive permangono i dubbi, ampiamente evidenziati da più interlocutori durante l'elaborazione del testo normativo, sulle capacità dei centri per l'impiego e dei navigator di assolvere il compito loro assegnato, tenuto conto della scarsa capacità di intermediazione che oggi possono vantare nel mercato del lavoro.

Ma è dubbia anche l'efficacia del meccanismo di condizionalità che dovrebbe spingere chi percepisce il reddito di cittadinanza a mantenere un atteggiamento attivo e volto alla ricerca di un impiego. Oltre al fatto che per rendere pienamente operativa questa parte del reddito di cittadinanza sono necessari ulteriori provvedimenti e quindi il quadro regolamentare è ancora incompleto.

Percorso a tappe

I passaggi principali del reddito e della pensione di cittadinanza



Le caratteristiche. Reinserimento lavorativo e lotta alla povertà

Due percorsi incrociati in base alle necessità

Gianni Bocchieri

■ Nella sua duplice natura di misura di inserimento lavorativo e di contrasto alla povertà, il reddito di cittadinanza prevede un percorso differenziato che comporta la presa in carico da parte dei servizi sociali dei Comuni e la sottoscrizione di un patto per l'inclusione sociale, per quei beneficiari che non siano nelle condizioni puntualmente individuate per l'accesso al processo di ricollocazione lavorativa.

Entro trenta giorni dall'accredito del contributo economico, i nuclei familiari beneficiari in cui nessun componente appartenga alla categoria di coloro che devono andare subito ai centri per l'impiego per sottoscrivere il patto per il lavoro, vengono convocati dai servizi competenti dei Comuni per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale per la stipula del patto di inclusione sociale. In ogni caso, i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni sono comunque convocati dai centri per l'impiego.

OPERATORI E DESTINATARI

Questo snodo è il punto più critico dell'intera architettura del Rdc e nemmeno in fase di conversione in legge del decreto si è voluto chiarire come si dovrà attivare la defluenza dei singoli componenti del nucleo tra Cpi e servizi sociali dei Comuni. Più precisamente, il testo normativo si riferisce ai singoli componenti per il percorso di inserimento lavorativo e all'intero nucleo familiare per quello di inclusione sociale. Non specifica però se il riferimento al nucleo riguarda il gruppo di familiari costituito da coloro che non hanno i requisiti per andare ai Cpi e che dovrebbero quindi rivolgersi ai servizi sociali pur avendo parenti che hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) e stipulato il patto per il lavoro.

Questa mancata chiarezza deriva sicuramente dal fatto che la valutazione multidimensionale, organizzata in un'analisi preliminare e in un quadro di indagine approfondito, veniva riferita all'intero nucleo familiare già nella passata esperienza del reddito di inclusione. In ogni caso, pregiudicherebbe la duplice finalità del Rdc qualunque interpretazione che eviti di far confluire ai Cpi i componenti del nucleo familiari più prossimi al lavoro e ai servizi sociali gli altri con bisogni di altro tipo di aiuto.

Infatti, la valutazione multidimensionale è finalizzata a identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, tra cui la situazione economica, quella lavorativa, il profilo di occupabilità e il livello di educazione, istruzione e formazione del nucleo. Inoltre, vengono presi in con-

siderazione i fattori ambientali e di sostegno, tra cui la condizione abitativa e la presenza di reti familiari, di prossimità e sociali.

I DUE PATTI

Oltre al coinvolgimento dei Cpi e dei servizi sociali, la sottoscrizione del patto per l'inclusione sociale avviene mediante quello degli altri servizi territoriali di cui si rilevi la competenza in sede di valutazione preliminare. Il patto assume così le caratteristiche del progetto personalizzato previsto dal decreto legislativo di istituzione del reddito di inclusione (articolo 6 del Dlgs 147/2017) e include gli interventi e i servizi sociali di contrasto della povertà.


Questi ultimi possono essere attivati anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il patto per il lavoro, nel caso in cui venisse rilevata questa loro necessità. In sostanza, sono previsti percorsi incrociati per le due diverse platee di beneficiari di Rdc, che possono essere reindirizzate rispettivamente verso i centri per l'impiego o i servizi sociali a seconda dell'esito del-

IL NODO

Dovrebbero essere chiarite le regole per indirizzare i beneficiari ai Centri per l'impiego o ai servizi sociali dei Comuni

l'analisi preliminare. Già originariamente prevista per i beneficiari di Rdc sottoscrittori del patto di inclusione, con un emendamento approvato dalla Camera in sede di conversione del decreto legge istitutivo, è stata introdotta la reciproca possibilità da parte dell'operatore del Cpi di mandare il sottoscrittore del patto per il lavoro ai servizi comunali, qualora ravvisasse criticità tali da rendere particolarmente difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro. La definizione dei principi e dei criteri generali per l'identificazione delle suddette particolari criticità viene però demandata a un accordo in sede di Conferenza unificata.

Al pari del patto per il lavoro, la sottoscrizione del patto per l'inclusione sociale comporta l'obbligo di partecipare a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, per un numero di ore compatibile con le altre attività previste dai Piani, comunque non inferiori a 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16 su consenso di entrambe le parti. Resta fermo il carattere facoltativo della partecipazione ai progetti per i beneficiari del Rdc che non sono tenuti alla stipula dei patti, perché esclusi o esonerati.



I requisiti/1

I DATI ANAGRAFICI

Per separazioni e divorzi recenti serve un verbale dei vigili

Pensione di cittadinanza anche con disabile convivente under 67 anni

PAGINA A CURA DI
Maria Rosa Gheido

Con la conversione in legge del decreto legge 4/2019, modificato in più parti nel corso dell'esame parlamentare, entra a regime il nuovo istituto del reddito di cittadinanza (Rdc). Per effetto di queste modifiche, in presenza di soggetti disabili cambiano i requisiti patrimoniali e reddituali e la scala di equivalenza che rapporta tali requisiti alla composizione del nucleo familiare.

Cambiano anche i parametri per la pensione di cittadinanza: può essere concessa anche nei casi in cui, fermo restando il requisito dei 67 anni in capo ad uno o più componenti il nucleo familiare, ricorra anche il requisito della convivenza «esclusivamente» con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, seppure di età inferiore a 67 anni.

CITTADINI O RESIDENTI

Per l'accesso al reddito di cittadinanza, così come alla pensione, occorre avere tutti i requisiti di residenza e

soggiorno, di reddito e di patrimonio nonché di godimento di beni durevoli. Pertanto, quanto a residenza e soggiorno, il richiedente deve essere:

- cittadino italiano o di Paesi Ue o familiare di chi abbia tale cittadinanza e titolare titolare in proprio del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
- residente in Italia per almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Nell'iter parlamentare, si è specificato che per identificare i familiari si applica la definizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Dlgs 30/2007 (si veda la scheda sotto).

LE NOVITÀ

Rispetto al testo precedente sono cambiate anche alcune regole per la definizione del nucleo familiare, sia per la presenza di diversamente abili, sia per la presenza di minori, sia di coniugi separati o divorziati. Le regole di base sono quelle previste ai fini Isee (si veda la scheda).

Per l'accesso al Rdc viene espressamente previsto che:

- i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuano a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti dopo il 1° settembre 2018, il cambio di residenza va certificato da apposito verbale della Polizia locale;

■ i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini Isee, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini Isee anche a seguito di variazioni anagrafiche, se continuano a risiedere nella medesima abitazione;

■ il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del loro nucleo familiare solo se è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini Irpef, non è coniugato e non ha figli.

La presenza di persone diversamente abili modifica anche la scala di equivalenza utilizzata per parametrare i valori reddituali e patrimoniali all'effettiva consistenza del nucleo familiare. A seguito delle modifiche introdotte nell'iter di conversione in legge, il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino a un massimo di 2,1. Quest'ultimo valore è portato a un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini Isee.

Non è più infine richiesto che non vi siano state dimissioni nell'ambito del nucleo familiare ma che sia il richiedente il beneficiario a non aver presentato negli ultimi 12 mesi dimissioni se non per giusta causa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stranieri. Esenti solo pochi casi, rischio incostituzionalità

Certificato speciale per gli extracomunitari

Il richiedente il reddito di cittadinanza, se proviene da Paesi terzi, deve avere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo e deve aver avuto la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due senza soluzione di continuità.

I cittadini di Paesi terzi, soggiornanti legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio di uno Stato membro, acquistano lo status di soggiornante di lungo periodo e hanno diritto a un permesso di soggiorno speciale, il «permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo» (si veda la scheda qui sotto).

NORME PIÙ STRINGENTI

Nel corso dell'iter di conversione del decreto legge 4/2019, è stato inserito nell'articolo 2 il comma 1-bis, per cui ai cittadini di Stati non Ue viene, di regola, chiesta la produzione di una certificazione dei requisiti di reddito e patrimoniali nonché della composizione del nucleo familiare. La certificazione, richiesta per la compilazione della Dsu e quindi dell'Isee, va rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero e presentata in una versione tradotta in italiano e legalizzata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Sono esclusi da tale obbligo:

- i soggetti con status di rifugiato politico;
- i casi in cui le convenzioni internazionali dispongano diversamente;
- i soggetti nei cui Paesi di appartenenza sia impossibile acquisire le certificazioni.

La difficoltà di acquisire la certificazione è già stata sperimentata in varie occasioni (diritto alle detrazioni, possesso di beni immobili) e vi sono Paesi ove non esistono servizi di anagrafe in grado di certificare i dati richiesti. La norma prevede che l'elenco di questi Paesi sia fornito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del ministro del Lavoro di concerto con quello degli Esteri.

DUBBI DI COSTITUZIONALITÀ

Queste previsioni, introdotte per

limitare l'accesso al beneficio ai cittadini stranieri, potrebbero peraltro dar luogo a ipotesi di incostituzionalità: più volte la Consulta si è pronunciata in materia, in conformità al principio che i soggiornanti di lungo periodo sono equiparati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano ai fini del godimento dei servizi e delle prestazioni sociali a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/109/Ce.

Anche recentemente, con la sentenza 106 del 2018, la Corte costituzionale ha sancito che lo status di cittadino non è di per sé sufficiente al legislatore per operare nei suoi confronti erogazioni privilegiate di servizi sociali rispetto allo straniero legalmente risiedente da lungo periodo. Inoltre, in più occasioni, la stessa Corte ha rilevato come un radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla sola residenza possa essere richiesto per le politiche sociali a condizione che sia contenuto entro limiti non arbitrari e irragionevoli (sentenze 432/2005; 222/2013, 133/2013 e 40/2011).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PRINCIPALI DEFINIZIONI

Reddito di cittadinanza

All'articolo 1 del decreto legge 4/2019, il reddito di cittadinanza viene definito «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento scolastico dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro».

Pensione di cittadinanza

È la denominazione assunta dal reddito di cittadinanza quando il nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti che abbiano età pari

o superiore a 67 anni. Questa soglia verrà poi adeguata agli incrementi della speranza di vita

I familiari

Ai fini del reddito di cittadinanza, contano anche i componenti del nucleo familiare. La norma fa riferimento alla definizione data dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del Dlgs 30/2017. Pertanto sono considerati familiari:

- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino Ue un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner

Il nucleo familiare

Per la definizione di nucleo familiare, contano i parametri dettati ai fini dell'Isee. Quindi, il nucleo familiare del richiedente è, di norma, costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) ed è composto da:

- coniuge (salvo deroghe specifiche);
- figli minori;
- figli maggiorenni under 26 non conviventi con i genitori e a loro carico ai fini Irpef, se non sono coniugati e non hanno figli

IL PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO

Il documento

Il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito la carta di soggiorno

I requisiti

Per ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo, lo straniero deve dimostrare di:

- possedere un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (pari nel 2019 a 5.954,00 euro annui);
- nel caso di richiesta relativa ai familiari, è necessario disporre di un reddito sufficiente e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio

I requisiti/2 I PARAMETRI ECONOMICI

Dall'Isee ai beni di proprietà cinque condizioni per l'accesso

Indicatore ok entro i 9.360 euro Seconda casa con rendita fino a 180 euro

PAGINA A CURA DI
Valentina Melis

■ Sono cinque i requisiti economici da soddisfare per accedere al reddito di cittadinanza. La platea di coloro che hanno diritto al sussidio è filtrata dall'Inps valutando:

- l'Isee (indicatore della situazione economica equivalente) della famiglia;
- il reddito familiare;
- gli immobili posseduti oltre alla prima casa;
- il patrimonio mobiliare (conti correnti, libretti di deposito, titoli);
- il possesso di beni durevoli come auto, moto e imbarcazioni.

ISEE

L'Isee, regolato dal Dpcm 159/2013, è l'indicatore che fotografa la situazione economica delle famiglie che accedono a prestazioni sociali agevolate. Tiene conto del reddito e del patrimonio e diminuisce all'aumentare dei componenti del nucleo. Per accedere al reddito di cittadinanza, l'Isee deve avere un valore entro 9.360 euro.

Come ha chiarito la circolare 43/2019 dell'Inps, per la verifica dei requisiti sono idonei sia l'Isee ordinario, sia l'Isee corrente (quello che può presentare chi ha perso il lavoro, perché tiene conto di una situazione reddituale e patrimoniale più vicina al momento della richiesta: questo indicatore può essere rilasciato solo se il calcolo dà luogo a una variazione del 25% rispetto all'Isee calcolato in via ordinaria). Mentre l'Isee ordinario rilasciato nel 2019 vale fino al 31 dicembre di quest'anno, l'Isee corrente ha una validità di due mesi e poi va rinnovato. Nel caso di nuclei con minorenni, l'Isee è calcolato secondo l'articolo 7 del Dpcm 159/2013: il genitore non convivente e non coniugato con l'altro, che abbia riconosciuto il figlio, viene attratto nel nucleo familiare del figlio.

REDDITO

Per accedere al reddito di cittadinanza, serve un reddito sotto determinate soglie: 6mila euro annui per una persona sola, da moltiplicare per i parametri della scala di equivalenza contenuta nel Dl 4/2019. Per due persone adulte, ad esempio, il reddito non dovrà superare 8.400 euro (6.000 x 1,4), mentre per una famiglia di due adulti e due bambini la soglia si alza a 10.800 euro (6.000 x 1,8).

La soglia del reddito-base si fa più generosa per chi aspira alla pensione di cittadinanza, passando a 7.560 euro, e per chi abita in affitto, passando a 9.360 euro.

Per l'accesso al reddito di cittadi-

LA NUOVA SCALA DI EQUIVALENZA

A che cosa serve

La scala di equivalenza del decreto legge 4/2019 (articolo 2, comma 4) è la chiave che serve a definire sia la soglia di reddito con la quale la famiglia può accedere al beneficio, sia la misura del sussidio. È stata modificata alla Camera per dare un aiuto maggiore alle famiglie con disabili gravi

Come funziona

Ciascun componente del nucleo è portatore di un "valore" che incide sul parametro finale: il valore della scala di equivalenza è uguale a 1 per il primo componente della famiglia, a 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e a 0,2 per ogni

componente di minore età. La soglia massima è di 2,1, se non ci sono persone con disabilità grave. Il beneficio economico del reddito di cittadinanza, ad esempio, è di 500 euro per una persona sola e non raddoppia per due persone adulte: passa invece a 700 euro (500 x 1,4)

Per i disabili

Per le famiglie che hanno un componente disabile grave o non autosufficiente, il parametro massimo può arrivare a 2,2 (bisogna comunque che siano presenti gli altri componenti, ad esempio quattro adulti di cui uno disabile o due adulti, due bambini e la persona disabile)

nanza, il reddito è determinato escludendo i trattamenti assistenziali che sono già inclusi nell'Isee. Vanno inclusi, invece, i trattamenti assistenziali dei quali beneficiario i componenti della famiglia, come gli assegni di maternità erogati dai Comuni o i contributi economici per famiglie bisognose (per avere esempi di prestazioni da sommare al reddito familiare, la circolare Inps 43/2019 rimanda al Casellario dell'assistenza, regolamento 206/2014, tabella 1, codici da A1.01 ad A1.04).

Sono esclusi dai trattamenti assi-

stenziali da sommare al reddito le prestazioni non soggette alla prova dei mezzi (cioè alla verifica della situazione economica del nucleo), come l'indennità di accompagnamento, le erogazioni per il pagamento di arretrati, le agevolazioni sul costo di rette e servizi e sui tributi, i buoni servizio, il bonus bebè da 960 euro all'anno previsto dalla legge 190/2014.

Il reddito di cittadinanza è compatibile con le indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll (quest'ultima riservata ai collaboratori) e va a integrarne l'importo.

IMMOBILI

Può accedere al reddito di cittadinanza chi ha un valore del patrimonio immobiliare, esclusa la casa di abitazione, in Italia o all'estero, che non supera 30mila euro. La rendita catastale di un'eventuale seconda casa non deve andare dunque oltre 180 euro (la rendita corrispondente a un immobile con valore imponibile di 30mila euro a fini Imu). Questo requisito impone una verifica, ad esempio, a chi ha immobili ricevuti in eredità, anche in condivisione.

Il possesso della prima casa non esclude dall'accesso al Rdc, ma entra nel calcolo dell'Isee, quindi potrebbe farne aumentare il valore oltre la soglia di 9.360 euro.

DISPONIBILITÀ ECONOMICHE

Il patrimonio mobiliare del nucleo familiare (conti correnti, libretti di deposito, titoli) non deve superare la soglia di 6mila euro, accresciuta di 2mila euro per ogni componente della famiglia successivo al primo, fino a 10mila euro. Questo tetto può essere aumentato di mille euro per ogni figlio successivo al secondo. Le soglie massime possono essere ancora aumentate di 5mila euro per ogni componente della famiglia disabile e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definiti ai fini Isee (cioè facendo riferimento alle condizioni di disabilità media, grave e di non autosufficienza descritti nell'allegato 3 al Dpcm 159/2013).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli altri presupposti. Nessun familiare del richiedente deve possedere un veicolo immatricolato nei sei mesi precedenti la domanda

L'auto appena acquistata blocca il beneficio

■ Stop al reddito di cittadinanza per chi ha un'auto nuova, cioè immatricolata per la prima volta nei sei mesi precedenti la richiesta del beneficio.

È uno dei requisiti legati al «godimento di beni durevoli», previsti per l'accesso al beneficio dal decreto legge 4/2019: nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi che precedono la richiesta: per domande di Rdc presentate ad aprile 2019, dunque, è escluso dal beneficio chi ha acquistato un'auto nuova da ottobre 2018 in poi.

Stop anche ad autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc e a moto di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei

due anni che precedono la richiesta del beneficio. Sono esclusi da questi divieti gli autoveicoli e i motoveicoli destinati a persone disabili, per i quali è prevista una agevolazione fiscale ad hoc.

È bene precisare che rileva non soltanto il fatto di essere intestatari dei veicoli, ma anche il fatto di averne la piena disponibilità: sono coinvolti dal divieto, dunque, non solo i proprietari dei mezzi, ma anche il comproprietario, l'usufruttuario, l'utilizzatore in leasing.

LE IMBARCAZIONI

Nessun componente della famiglia, poi, deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto citate nell'articolo 3, comma 1, del Dlgs 171/2005. In base a questo

articolo, l'imbarcazione da diporto è quella che ha uno scafo più lungo di dieci metri e fino a 24 metri, mentre la nave da diporto (minore o maggiore) è lunga più di 24 metri. In base a questa disposizione, sono dunque compatibili con il reddito di cittadinanza i natanti da diporto, cioè le barche a remio con scafo di lunghezza fino a 10 metri.

ESCLUSO CHI SI È DIMESSO

Un'altra situazione che esclude dalla

NIENTE DIMISSIONI

Altro elemento che ostacola il reddito di cittadinanza è la presentazione di dimissioni volontarie nel corso dell'ultimo anno

fruizione del reddito di cittadinanza è il fatto di essere disoccupati in seguito a dimissioni volontarie che siano avvenute nei 12 mesi precedenti la richiesta del sussidio, escluso il caso delle dimissioni per giusta causa.

Questa condizione non penalizza però l'intera famiglia: secondo la nuova formulazione della norma uscita dall'iter parlamentare di conversione del decreto legge 4/2019, solo chi si è dimesso nei 12 mesi precedenti perde il diritto al beneficio. Il resto della famiglia può comunque accedere alla misura, e in questo caso si ridurrà di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza sulla quale calcolare il reddito della famiglia e la misura dell'aiuto.

ESCLUSI I CONDANNATI

Un ulteriore requisito di accesso al

reddito di cittadinanza è stato introdotto durante l'esame parlamentare del decreto legge 4/2019: chi richiede il beneficio non deve essere stato sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata come esito di convalida dell'arresto o del fermo. Non deve essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la domanda, per i delitti citati all'articolo 7, comma 3, del decreto legge 4/2019: si tratta, ad esempio, della condanna per aver dichiarato il falso per accedere al reddito di cittadinanza, o per non aver comunicato variazioni della propria situazione economica, di condanna per truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche, associazione con finalità di terrorismo, associazione di tipo mafioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I requisiti/3

L'AGGIORNAMENTO CON I DATI PIÙ RECENTI

Isee da integrare con i redditi delle attività avviate dal 2018

Le variazioni in corso di fruizione del reddito vanno comunicate entro 30 giorni

PAGINA A CURA DI
Valentina Melis

Insieme al modello di domanda del reddito di cittadinanza, sul sito www.redditicittadinanza.gov.it e sul sito www.inps.it sono stati pubblicati altri due modelli, che servono a comunicare:

- le attività di lavoro e i redditi non fotografati interamente nell'Isee (modello RdC/PdC ridotto);
- le attività di lavoro e le altre variazioni della situazione economica della famiglia che si verificano durante la fruizione del sussidio e che potrebbero incidere sul diritto o sull'importo del beneficio (modello RdC/PdC esteso).

L'INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA

Poiché l'Isee rilasciato fino a settembre 2019 prende in considerazione i redditi dichiarati nel 2018, relativi dunque al 2017, è probabile che il richiedente o uno dei suoi familiari possano avere nel frattempo avviato un'attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'Isee stesso.

In questo caso, quando presenta la domanda di reddito di cittadinanza, il richiedente dovrà dichiarare nel quadro E che uno o più componenti della famiglia svolgono attività lavorativa avviata durante il periodo di riferimento dell'Isee o successivamente, e dovrà compilare poi il modello «Rdc/Pdc - Com ridotto».

Se la Dsu per ottenere l'Isee è presentata tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2019, deve essere comunicata l'attività lavorativa iniziata dopo il 1° gennaio 2017. Se invece la Dsu è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, l'attività da comunicare è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2018.

Come ha chiarito l'Inps nella circolare 43/2019, il modello va compilato così:

- se la domanda di reddito di cittadinanza è presentata a un Caf o telematicamente sul portale www.redditicittadinanza.gov.it, il prospetto «Rdc/PdC - Com ridotto» può essere compilato contestualmente alla domanda;
- se la domanda del sussidio è presentata in uno sportello di Poste italiane, il modello «Rdc/PdC Com ridotto» dovrà essere compilato e trasmesso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda presso un Caf.

La mancata compilazione del modello, laddove necessaria, comporta per l'Inps l'impossibilità di dare seguito alla domanda e di definirne l'esito. I redditi che derivano dall'attività lavorativa, che il dichiaran-

te deve autocertificare nel modello, saranno usati per aggiornare il valore dei parametri necessari a determinare il beneficio. Se si svolge un lavoro da dipendenti, il maggior reddito che ne deriva sarà considerato solo per l'80 per cento nel calcolo del sussidio.

LE VARIAZIONI SUCCESSIVE

Per le variazioni della situazione reddituale o per variazioni particolari che abbiano coinvolto un componente della famiglia durante la fruizione del reddito o della pensione di cittadinanza (ad esempio un ricovero in istituto di cura a carico dello Stato, o le dimissioni volontarie dal lavoro), bisogna presentare entro 30 giorni dalla variazione, presso i Caf, il modello RdC/PdC esteso. Altrimenti, il nucleo perde il diritto al beneficio. Le variazioni della situazione patrimoniale (ad esempio l'acquisto di una casa o di una macchina nuova) vanno comunicate, sempre con lo stesso modello, entro il termine più stretto di 15 giorni.

Le variazioni del patrimonio mobiliare (conti, titoli e risparmi vari) che comportano la perdita dei requisiti devono essere comunicate entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, se non comprese nella Dsu.

È bene ricordare che chi non comunica le variazioni del reddito o del patrimonio che rilevano per la revoca o per la riduzione del beneficio, rischia la reclusione da uno a tre anni (articolo 7, comma 2 del Dl 4/2019).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI INDICATORI UTILIZZATI PER L'ISEE**Situazione reddituale**

Ai fini Isee, il reddito di ogni componente del nucleo familiare tiene conto, tra l'altro, di:

- redditi a fini Irpef o soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta, nonché quelli esenti da imposta e quelli tassati all'estero;
 - assegni per il mantenimento dei figli;
 - trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari;
 - redditi fondiari per immobili non affittati;
 - redditi figurativi da attività finanziarie;
- Dalle «entrate» **vengono sottratti**:
- gli assegni corrisposti al coniuge o per il mantenimento dei figli;
 - spese sanitarie per disabili fino a 5mila euro;
 - una quota del 20% dei redditi fino a un massimo di 3mila euro, nonché una quota dei redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali.
- Inoltre, dal reddito complessivo del nucleo si sottrae una quota se l'abitazione è in affitto e le spese sostenute a fronte della presenza di persone non autosufficienti

Situazione patrimoniale

Gli immobili sono valorizzati a fini Imu (per quelli all'estero vale l'Ivite) anche se tale imposta non è dovuta.

Dal valore si toglie l'eventuale debito residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione. L'abitazione di proprietà ha una franchigia di almeno 52.500 euro.

Nel patrimonio mobiliare rientrano:

- depositi e conti correnti bancari e postali;
- titoli di Stato;
- obbligazioni;
- certificati di deposito e credito;
- buoni fruttiferi;
- azioni;
- quote di fondi di investimento;
- partecipazioni in società quotate e non quotate;
- somme di denaro affidate in gestione a soggetti abilitati.

Al valore complessivo si applica una franchigia di 6.000 euro aumentata in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare

Il contributo I PARAMETRI E LE CIFRE

I 6mila euro annui di base crescono secondo la famiglia

È prevista un'integrazione per chi ha casa in affitto o deve pagare un mutuo

PAGINA A CURA DI
Maria Rosa Gheido

Il reddito di cittadinanza (Rdc), così come la pensione di cittadinanza (Pdc), costituiscono una forma mensile di integrazione del reddito del nucleo familiare del richiedente, con i limiti di importo stabiliti dall'articolo 3 della norma che li ha istituiti (Dl 4/2019). Ciò significa che sia il Rdc sia la Pdc sono di importo variabile a seconda della composizione del nucleo e del reddito familiare.

GLI IMPORTI

Il limite fissato di base per gli importi è di 6mila euro annui per un singolo, che diventano 7.560 in caso di pensione di cittadinanza. Le cifre sono riparametrate sulla base della composizione del nucleo familiare, utilizzando una scala di equivalenza che è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1 (2,2 in presenza di componenti disabili).

Nel computo della scala di equivalenza non si tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo e di quelli ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali. Non si tiene conto nemmeno di componenti del nucleo sottoposti a misura cautelare o condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 7, comma 3 (terrorismo, associazione di tipo mafioso, truffa aggravata per il conseguimento di contributi pubblici eccetera).

Un'integrazione del reddito è riconosciuta ai nuclei familiari residenti in un'abitazione in locazione o di proprietà sulla quale grava un mutuo. Nel caso dell'affitto, l'integrazione è pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione (come dichiarato a fini Isee), fino ad un massimo di euro 3.360 annui. In caso di proprietà, l'integrazione è fino a 1.800 euro.

I CALCOLI

Per capire come fare i calcoli, si può fare l'esempio di un nucleo familia-

re di quattro maggiorenni, senza persone diversamente abili. Il parametro della scala di equivalenza è pari a 2,1 ed è così calcolato: 1 (riferito al primo maggiorenne, ndr) + (0,4 x 3) (riferito agli altri tre, ndr) = 2,2, ridotto a 2,1 quale limite massimo previsto dalla norma.

L'importo dell'integrazione si ottiene sottraendo, dai valori massimi del reddito come sopra determinati, il proprio reddito familiare e aggiungendo l'eventuale canone di locazione annuo o il mutuo, sempre entro i suddetti limiti massimi. Ai fini del calcolo, il reddito familiare è determinato al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'Isee ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi (ad esempio, l'indennità di accompagnamento).

L'IRPEF

L'importo del reddito di cittadinanza e quello della pensione sono esenti dal pagamento dell'Irpef e delle relative addizionali. In ogni caso, non può essere inferiore a 480 euro annui, cifra che costituisce pertanto il valore minimo del beneficio. Nel caso in cui dai calcoli sopraportati risultasse un beneficio di importo inferiore, comunque questo sarebbe portato al suddetto valore minimo.

GLI ALTRI DETTAGLI

Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua. Se i requisiti permangono, può essere corrisposto per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione della sua erogazione per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera, invece, in caso di erogazione della Pensione di cittadinanza.

Occorre attendere l'emanazione di un apposito decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, per conoscere l'attribuzione della quota parte del Rdc per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare. Il dato relativo al reddito di cittadinanza rileva, peraltro, ai fini della valutazione del beneficio per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato, anche con contratto di apprendistato, un soggetto beneficiario di detto reddito.

Gli importi

Importi massimi riconoscibili a vari tipi di nuclei familiari. Importi in euro (tranne scala di equivalenza)

NUCLEO	SCALA DI EQUIVALENZA	INTEGRAZIONE REDDITO	CONTRIBUTO AFFITTO	TOTALE
1 persona	1	500	280	780
1 adulto, 1 minorenni	1,2	600	280	880
2 adulti	1,4	700	280	980
1 adulto, 2 minorenni	1,4	700	280	980
2 adulti, 1 minorenni	1,6	800	280	1.080
3 adulti	1,8	900	280	1.180
1 adulto, 3 minorenni	1,6	800	280	1.080
2 adulti, 2 minorenni	1,8	900	280	1.180
3 adulti, 1 minorenni	2	1.000	280	1.280
4 adulti	2,1	1.050	280	1.330
2 adulti, 3 minorenni	2	1.000	280	1.280
3 adulti, 2 minorenni	2,1	1.050	280	1.330
3 adulti*, 2 minorenni	2,2	1.100	280	1.380

Nota: * di cui un disabile grave o non autosufficiente

GLI ESEMPI

Caso 1

Nucleo familiare composto da 2 adulti e un minorenni. La scala di equivalenza è 1,6. Vive in abitazione di proprietà senza mutuo e ha un reddito di 4.530 euro. Il Rdc si compone solo della quota di integrazione al reddito ed è pari a (6.000x1,6)-4.530=5.070 euro all'anno, ossia 422,5 euro al mese

Caso 2

La stessa famiglia paga un mutuo di 8.000 euro all'anno per l'abitazione. Oltre ai 422 euro mensili di integrazione al reddito ha diritto al contributo massimo per il mutuo, pari a 150 euro al mese. Riceve quindi 5.070+1.800 euro all'anno, pari a 572,5 euro al mese

Caso 3

Se invece del mutuo la famiglia paga un affitto di 4.000 euro all'anno, riceve il contributo mensile massimo di 280 euro e in totale incassa 702,5 euro al mese

Bollette. Lo sconto previsto dal 2007 per i clienti economicamente svantaggiati

Con il reddito scatta il bonus elettrico

Il reddito di cittadinanza porta con sé il **bonus elettrico**. Il comma 7 dell'articolo 5 del Dl 4/2019 estende ai beneficiari del reddito (Rdc) le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla fornitura di gas naturale, previste per i medesimi soggetti.

L'articolo 1, comma 375, della legge 266/2005 prevede tariffe agevolate a favore delle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e delle famiglie numerose, consistente in uno sconto sulla bolletta per l'energia elettrica. La disposizione è stata attuata dal Dm 28 dicembre 2007, n. 29998, che stabilisce i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute.

L'articolo 46, comma 1-bis, del Dl 248/2007 ha esteso l'applicazione di queste disposizioni alle

forniture di gas naturale.

L'articolo 3, comma 9, del Dl 185/2008 ha previsto l'applicazione dell'agevolazione, sia per il bonus elettrico che per il bonus gas, anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute.

Dal 1° gennaio 2017, per effetto del Dm 29 dicembre 2016, il valore della compensazione di spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti economicamente svantaggiati è rideterminato dall'Autorità (ora è l'Arera, l'Autorità di regolazione di energia, reti e ambiente) in misura tale da conseguire una riduzione di spesa dell'utente medio nell'ordine del 30 per cento. Il decreto prevede altresì un incremento da 7.500 euro a 8.107,5 euro del tetto Isee per avere accesso alle agevolazioni. È rimasto invariato il requisito di accesso per le famiglie numerose che debbono presentare un valore Isee non superiore a 20mila euro.

Il beneficio era fruibile anche

con la carta acquisti, ossia con la carta di pagamento elettronico concessa ai cittadini in condizioni di disagio economico, che dal 1° gennaio 2018 poteva essere riconvertita Carta Rei (il precedente reddito d'inclusione) per i nuclei familiari che ne avessero diritto.

Il pagamento delle bollette della luce e del gas potranno essere pagate dai beneficiari del Rdc e della Pdc utilizzando la Carta Rdc, sulla quale viene accreditato l'importo del beneficio economico spettante e che è gestita dalle Poste Italiane, come la carta acquisti.

Le bollette, i canoni di affitto, le rate del mutuo e le altre spese ammesse dalla normativa potranno essere pagate dai beneficiari del Rdc con la precedente carta acquisti. In sede di conversione in legge del Dl 4/2019 è stato però previsto che la Pdc possa essere erogata con le modalità in uso per il pagamento delle pensioni, compreso quindi i contanti fino ad un importo massimo di mille euro.

La richiesta

LA PROCEDURA DA SEGUIRE

Quattro canali per inviare la richiesta online o cartacea

L'Inps abbina automaticamente il modulo alla dichiarazione sostitutiva unica

Matteo Prioschi

Le domande per il reddito o la pensione di cittadinanza possono essere presentate dal giorno 6 di ogni mese utilizzando quattro canali:

- online, tramite il sito www.redditicittadinanza.gov.it se si è in possesso di un'identità digitale (Spid) almeno di secondo livello, quindi che funziona con username, password più password temporanea;
- presso gli uffici postali;
- presso i centri di assistenza fiscale;
- presso i patronati.

IL MODULO

Per la domanda si deve utilizzare il modulo predisposto dall'Inps, che è piuttosto semplice. La versione in vigore nelle scorse settimane, basata sul decreto legge entrato in vigore il 29 gennaio scorso, comporta la compilazione dei dati anagrafici del richiedente, del numero di cellulare e dell'email per ricevere le comunicazioni, la dichiarazione di avere i requisiti familiari ed economici richiesti, la presa d'atto degli obblighi principali connessi alla fruizione del reddito o della pensione di cittadinanza, l'eventuale variazione della condizione lavorativa e i requisiti di cittadinanza e residenza.

Quest'ultimo quadro, nella versione del modello adeguata al testo del Dl convertito in legge, deve tener conto delle modifiche introdotte dal Parlamento. In particolare per quanto concerne la certificazione dei requisiti da parte dei cittadini di Paesi non Ue.

DSU E ISEE


Non è necessario fornire indicazioni dettagliate sulla condizione economico-patrimoniale, nonostante essa sia l'elemento cardine per l'erogazione o meno del beneficio. Questo perché tutte le informazioni devono essere state inserite in precedenza nella dichiarazione sostitutiva unica, cioè il documento fondamentale per chiedere l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee). È questo, in realtà, il passaggio più complesso e importante per accedere al reddito o alla

Dall'Isee alla domanda

I MODELLI

The screenshot shows the INPS website interface. At the top, there are navigation tabs for 'Tutti i servizi', 'Trova la prestazione', and 'Entra in MyINPS'. Below this, there's a search bar and a main heading 'Prestazioni e servizi'. A sidebar on the left lists various modules like 'Assicurato / Pensionato', 'Aziende e Contributi', etc. The main content area shows a table with columns for 'Moduli', 'Codice', 'Versione', 'Data di pubblicazione', and 'Scarica'. Below the table, there's a section titled 'DOMANDA DI REDDITO DI CITTADINANZA / PENSIONE DI CITTADINANZA' with a detailed form and instructions.

IL PERCORSO



pensione di cittadinanza e deve essere compiuto prima di inviare la domanda. Non è necessario richiamare e ripetere i dati perché provvede l'Inps ad abbinare la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) già presentata alla domanda di Rdc/Pdc. Ulteriori indicazioni, tramite il modello «Rdc/Pdc-Com Ridotto», vanno fornite solo se al momento della domanda si sta svolgendo un'attività lavorativa non «registrata» dall'Isee (si veda a pagina 6).

ULTERIORI COMUNICAZIONI

Oltre a eventuali aggiornamenti, sempre di tipo economico-patrimoniale che si verificano durante la fruizione del beneficio (anch'esse illustrate a pagina 6) vanno comunicate le variazioni della composizione del nucleo familiare che avvengono mentre si sta percependo il reddito o la pensione di cittadinanza. Queste ultime comportano la necessità di una Dsu aggiornata entro due mesi dall'evento. In caso contrario il reddito decade se la variazione com-


porta una riduzione dello stesso.

La notifica determina l'azzeramento del periodo di fruizione già goduto e i 18 mesi di durata si applicano al nucleo familiare modificato o a quelli nuovi eventualmente formatosi.

Le richieste presentate in base alle regole contenute nel Dl 4/2019 devono essere integrate alle eventuali modifiche aggiunte in fase di conversione in legge. In caso contrario Rdc/Pdc verranno erogati solo per sei mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PRODOTTI IN VETRINA

SMART24 LAVORO
Strumento quotidiano

Con Smart24 Lavoro (www.smart24lavoro.com) è più facile l'attività di consulenti del lavoro, manager ed esperti: notizie, approfondimenti, sintesi operative, riferimenti di legge, prassi e giurisprudenza.

GUIDA AL LAVORO
Il settimanale

Guida al lavoro è il settimanale di riferimento per l'area giuslavoristica, in versione cartacea e digitale. Garantisce tempestività e approfondimenti puntuali con un approccio operativo.

offerte.ilssole24ore.com/gl

FOCUS ECONOMIA
La trasmissione

Con Sebastiano Barisoni, in onda su Radio24 dal lunedì al venerdì alle 17.00 fino alle 18.30, Focus economia è il programma quotidiano dedicato all'approfondimento dei temi dell'attualità dell'economia e della finanza, realizzato con i protagonisti della giornata economico finanziaria e il contributo di giornalisti e analisti de Il Sole 24 Ore. L'obiettivo della trasmissione è di spiegare e analizzare, in termini comprensibili anche «ai non addetti ai lavori», i temi più interessanti della giornata.

L'utilizzo

STRUMENTI E REGOLE

Il reddito di un mese va speso entro la fine del successivo

Non è escluso che il campo di uso della Carta venga ampliato in futuro

PAGINA A CURA DI
Matteo Prioschi

Questo mese dovrebbero essere distribuite le prime Carte Rdc, ossia le carte prepagate su cui viene caricato l'importo del reddito di cittadinanza.

Emesse da Poste Italiane, saranno distribuite una per ogni nucleo familiare beneficiario e solo in un secondo momento ne sarà assegnata una per ogni componente maggiorenne della famiglia con relativa suddivisione dell'ammontare. Con la carta si potranno pagare spese che, in prima battuta, dovrebbero essere quelle consentite per la Carta acquisti del reddito di inclusione e cioè di beni alimentari e medicinali oltre al pagamento delle utenze domestiche. Ma non è escluso che il campo di utilizzo venga ampliato.

In compenso la norma già consente di prelevare contanti per 100 euro al mese se il beneficiario è uno solo. Tale importo viene moltiplicato per la scala di equivalenza a fronte di una famiglia con più componenti e quindi si può arrivare a un massimo di 220 euro. Inoltre può essere utilizzata per effettuare il bonifico mensile necessario per pagare l'eventuale affitto o la rata del mutuo.

DECURTAZIONE E CONTROLLI

Previsto un meccanismo per evitare che gli importi accreditati restino inutilizzati, in base al quale la somma deve essere fruita di norma entro il mese seguente a quello di erogazione. Se ciò non avviene, l'importo erogato nel mese seguente viene decurtato della giacenza, fino a un massimo del 20% del beneficio erogato. Secondo quanto indicato dall'Inps nel modello di domanda di Rdc/Pdc il taglio del 20% si applica sull'importo non speso. Quindi, per esempio, 600 euro di reddito erogati a giugno devono essere utilizzati entro luglio. L'eventuale rimanenza, ipotizziamo di 100 euro, sarà decurtata per il 20% (quindi 20 euro), dall'importo di agosto, che



quindi scenderà a 580 euro.

Inoltre, ogni sei mesi viene azzerata tutta l'eventuale giacenza, a eccezione di una mensilità. Questo doppio meccanismo di decurtazione, mensile e semestrale, però non si applica subito, ma solo a seguito dell'emanazione di un decreto ministeriale contenente le modalità di controllo dell'utilizzo della Carta.

La verifica delle modalità di spesa del reddito di cittadinanza

deve infatti tener conto delle regole a difesa della privacy dei cittadini. Per questo motivo, in fase di conversione in legge, il decreto 4/2019 è stato ampiamente modificato, prevedendo che i controlli possano riguardare solo gli importi complessivamente spesi e prelevati e non le singole operazioni nel dettaglio. Disposizioni che impatteranno anche sulle verifiche collegate al divieto di utilizzo del reddito per giochi d'az-

zardo. Sempre in tale prospettiva, i dati di utilizzo, ma senza l'identificazione dei titolari della Carta, possono essere analizzati dal ministero del Lavoro a fini statistici.

PENSIONE ANCHE IN CONTANTI

L'accredito sulla carta è obbligatorio solo per il reddito. Nella versione definitiva della norma, infatti, è stato previsto che la pensione di cittadinanza possa essere pagata anche con modalità diverse e, in particolare, «mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni». Quindi anche in contanti o con accredito su conto corrente. Le modalità effettive di corresponsione saranno contenute in un decreto del ministro del Lavoro di concerto con quello dell'Economia da adottare entro luglio.

L'eventuale fruizione della pensione senza la carta comporterebbe però delle differenze rispetto al reddito per quanto riguarda le modalità di utilizzo degli importi. Verrebbe meno, per esempio, il limite ai contanti, così come la verifica che l'ammontare sia utilizzato prevalentemente nel mese successivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



DOMANDE & RISPOSTE

Per ottenere il reddito di cittadinanza è obbligatorio essere disoccupati?

No, il reddito è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa del richiedente o degli altri componenti il nucleo familiare. È anche compatibile con la fruizione della Naspi, cioè dell'integrazione al reddito per chi ha perso l'impiego. Tuttavia il reddito familiare complessivo deve essere inferiore ai massimali previsti dalla normativa.

Il reddito o la pensione di cittadinanza possono essere erogati a più persone della stessa famiglia?

No, sono strumenti rivolti al nucleo familiare, che può essere composto da una o più persone. In quest'ultimo caso, quindi la domanda viene presentata da una persona e l'importo viene calcolato ed erogato per tutti. In questa prima fase è inoltre previsto che il reddito sia veicolato su una sola carta prepagata per famiglia. Solo in una seconda fase

dovrebbe essere consegnata una carta per ogni familiare maggiorenne e l'importo complessivo dovrebbe essere suddiviso secondo criteri ancora da definire.

Come posso sapere se ho diritto al reddito o alla pensione di cittadinanza?

Occorre verificare caso per caso il possesso dei requisiti richiesti. Per quanto riguarda la situazione economica, ci si può fare un'idea utilizzando il simulatore Isee disponibile sul sito internet dell'Inps. Peraltro la norma prevede che l'Inps, a fronte delle elaborazioni di Isee effettuate anche per altre finalità, che determinino valori compatibili con quelli richiesti per il reddito di cittadinanza, possa informare le famiglie sulla possibilità di accedere al reddito.

Sono previste sanzioni in caso di fruizione del reddito o della pensione di cittadinanza in modo fraudolento?

È prevista la reclusione da due a sei anni se si forniscono dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure se non si forniscono le informazioni dovute al fine di ottenere l'aiuto. È punita anche la mancata

comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio familiare o di altre informazioni che possono comportare la riduzione o la revoca del Rdc/Pdc. In tal caso è prevista la reclusione da uno a tre anni. A fronte della condanna definitiva per non aver fornito le informazioni dovute o le relative modifiche il beneficiario deve restituire gli importi che ha percepito senza averne diritto oltre ovviamente a non riceverne ulteriormente.

Cos'è, a quanto ammonta e quanto dura l'assegno di ricollocazione?

L'assegno di ricollocazione è un importo che viene messo a disposizione del beneficiario del reddito di cittadinanza da utilizzare per ricevere servizi di politiche attive, cioè per avviare un percorso di ricerca di un nuovo impiego con il supporto di un operatore specializzato. L'importo oscilla tra i 250 e i 5mila euro in base alla difficoltà, stimata, di ricollocare il beneficiario nel mercato del lavoro. Ha una durata di sei mesi, quindi inferiore al reddito di cittadinanza che viene erogato per 18 mesi. Può essere prorogato solo se nel primo semestre non viene speso l'intero importo assegnato.

Come ottengo l'identità digitale?

Ci si deve rivolgere a uno degli operatori autorizzati elencati sul sito www.spid.gov.it. Per chiedere il Rdd/Pdc online senza affidarsi a intermediari è necessario avere un'identità di secondo livello che quindi è caratterizzata dall'identificazione del titolare tramite nome utente e password più una password temporanea. Per ottenere l'identità si deve avere un indirizzo di posta elettronica, un telefono cellulare, un documento di identità valido e la tessera sanitaria con codice fiscale. La procedura può essere svolta presso un ufficio o online, con modalità e costi differenti in base all'operatore scelto.

Cosa succede a chi sta ricevendo il reddito di inclusione?

Dallo scorso mese di marzo non è più possibile chiedere il reddito di inclusione (Rei). Tuttavia, a chi è stato riconosciuto continuerà a essere erogato per la durata prevista. Però il beneficiario può decidere di fare domanda per il reddito di cittadinanza e quindi passare alla nuova misura, magari per beneficiare delle politiche attive.

Sono stati stimati gli effetti che potrebbe avere il reddito di cittadinanza sul mercato del lavoro?

Secondo l'Istat sono circa 900mila le persone idonee a sottoscrivere un patto per il lavoro, di cui circa 800mila italiani. Quale conseguenza di tali obblighi 400mila potrebbero passare dalla condizione di "inattivi" a quella di soggetti in cerca attiva di lavoro. È da verificare quanti effettivamente troveranno un'occupazione.

Cosa si intende per offerta di lavoro congrua?

L'offerta di lavoro congrua deve essere coerente con i profili professionali e le aree di attività individuate nel patto per il lavoro, ma i requisiti diventano meno stringenti con il trascorrere del periodo di inattività. Inoltre deve prevedere un contratto a tempo indeterminato oppure determinato o in somministrazione di almeno tre mesi e con orario a tempo pieno o almeno all'80 per cento. In via specifica per i beneficiari del reddito di cittadinanza deve anche essere situata entro una determinata area geografica (che si amplia con il trascorrere del tempo) e prevedere una retribuzione di importo mensile superiore a 858 euro.

I patti

PER IL LAVORO E PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Preso in carico dai Comuni o dai Cpi entro 30 giorni

Primo passo per l'individuazione di un percorso di reinserimento lavorativo o sociale

PAGINA A CURA DI
Gianni Bocchieri

■ Confermando la sua duplice natura di misura di contrasto alla povertà e di inserimento nel mercato del lavoro, lo schema operativo del Rdc disegna percorsi differenziati per coloro che necessitano di un'assistenza per la ricollocazione e sottoscrivono il patto per il lavoro presso i centri per l'impiego o presso gli operatori privati accreditati e coloro che hanno bisogni più complessi e sottoscrivono il patto per l'inclusione sociale presso i relativi servizi comunali.

Sottoscrivere i patti è obbligatorio e per ogni mancata presentazione alle convocazioni per farlo, senza giustificato motivo, è prevista la decurtazione crescente del Rdc da parte dei servizi competenti - centri per l'impiego nel caso di patto per il lavoro e servizi sociali dei Comuni per il patto per l'inclusione sociale - fino alla decadenza dal beneficio alla terza mancata presentazione.

Prima della sottoscrizione dei patti, i beneficiari del reddito maggiorato, non già occupati e non fre-

quentanti un regolare corso di studi, che non superino i 65 anni e non siano disabili devono rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did), a pena di decadenza e devono aderire a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale. La stessa cosa deve essere fatta da tutti i componenti del loro nucleo familiare che abbiano queste stesse caratteristiche.

ESCLUSI

Sono invece esonerati i componenti della famiglia minorenni, occupati o frequentanti un regolare corso di studi, i titolari di un trattamento pensionistico diretto o che abbiano più di 65 anni. Inoltre possono essere esonerati dagli obblighi i componenti con carichi di cura.

In sede di conversione del decreto legge, per i beneficiari del Rdc è stata reintrodotta anche la conservazione dello status di disoccupato, abrogata dal Jobs act (Dlgs 150/2015). Secondo questa nuova previsione, possono essere esonerati dagli obblighi anche gli occupati che percepiscono un reddito da lavoro inferiore agli 8 mila euro in caso di attività subordinata e a 4.800 euro in caso di attività autonoma e quelli che frequentano un corso di formazione. Eventuali ulteriori fattispecie potranno essere individuate in sede di Conferenza unificata.

La Did può essere presentata personalmente attraverso la piattaforma informatica, tramite i patronati convenzionati o i centri per l'impie-



go (Cpi). Può essere inoltre resa attraverso l'Inps, nel caso di percettori di indennità di disoccupazione per cui la domanda di Naspi equivale al rilascio della Did.

CONVOCAZIONE

Entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio da parte dell'Inps, i Cpi convocano i beneficiari disoccupati da non più di 2 anni o di età inferiore a 29 anni, a prescindere dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza. Nello stesso termine, convocano i beneficiari di Naspi o di altro ammortizzatore sociale e coloro che ne abbiano terminato la

fruizione da non più di un anno.

Sempre entro 30 giorni, saranno convocati anche coloro che hanno attivo un patto di servizio stipulato negli ultimi due anni e che non abbiano sottoscritto un progetto personalizzato, individuati e comunicati ai Cpi tramite la piattaforma digitale del reddito di cittadinanza. Per questi beneficiari del reddito il patto di servizio deve essere integrato dalla previsione di ulteriori condizioni e assume la denominazione di patto per il lavoro che può essere stipulato anche presso gli operatori privati accreditati, laddove previsto da provvedimenti regionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOSPENSIONE PER PROVVEDIMENTI PENALI

La modifica

Nel corso della conversione in legge del decreto è stato previsto che la sospensione dell'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza possa avvenire anche a seguito di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale pronunciata dal giudice che ha adottato il provvedimento penale

La procedura

Nel primo atto al quale assiste l'indagato o l'imputato, l'autorità giudiziaria gli chiede se beneficia o meno delle misure. Entro 15 giorni, l'autorità giudiziaria deve provvedere all'emanazione del provvedimento e alla sua comunicazione all'Inps per l'inserimento nelle banche dati. Se mutano le condizioni che hanno determinato la sospensione, è la stessa autorità giudiziaria che l'ha pronunciata a revocare il precedente provvedimento

Il ripristino

L'erogazione del beneficio non riprenderà però in automatico, essendo rimesso al richiedente l'onere di presentare una nuova istanza all'ente previdenziale, allegando copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il diritto al ripristino del Rdc matura alla presentazione della domanda

Gli altri soggetti coinvolti. Gli enti accreditati dalle Regioni potranno stipulare accordi con i beneficiari del reddito di cittadinanza

Patto di formazione per la riqualificazione professionale

■ Superata la fase di verifica dei requisiti, della presentazione della domanda e dell'erogazione dell'importo, la complessa articolazione del reddito di cittadinanza prevede l'intervento di diversi attori, pubblici e privati.

CENTRI PER L'IMPIEGO

Qui i percettori del reddito devono essere convocati per l'eventuale rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) e per la definizione del patto per il lavoro.

Ai centri per l'impiego (Cpi) sono assegnate in esclusiva anche le funzioni di svolgimento del primo appuntamento e di gestione della condizionalità, con la comunicazione all'Inps dell'accertamento di fatti che danno luogo alle sanzioni di decurtazione, sospensione o revoca del beneficio economico del Rdc.

zione, sospensione o revoca del beneficio economico del Rdc.

COMUNI

I percettori del reddito non tenuti alla Did devono essere presi in carico dai servizi sociali dei Comuni che possono reindirizzare presso gli stessi centri per l'impiego i componenti del nucleo familiare che abbiano bisogni prevalentemente connessi alla situazione lavorativa.

NON SOLO PUBBLICO

Le agenzie private possono essere coinvolte nella sottoscrizione dei patti per il lavoro nelle regioni dove sia stato previsto

AGENZIE PER IL LAVORO

Previsto l'intervento delle agenzie private per il lavoro e degli altri operatori accreditati ai servizi per il lavoro, a partire dal loro possibile coinvolgimento nella sottoscrizione del patto per il lavoro nelle Regioni che lo abbiano previsto con propri provvedimenti. In tutte le Regioni e per tutti i beneficiari del Rdc gli operatori privati accreditati saranno coinvolti nell'erogazione del servizio di assistenza intensiva dell'assegnazione di ricollocazione.

ENTI DI FORMAZIONE

E FONDI INTERPROFESSIONALI
Anche gli enti di formazione accreditati dalle Regioni saranno coinvolti. In particolare potranno stipulare, presso i centri per l'impiego e presso

gli operatori accreditati a livello regionale o nazionale se previsto da provvedimenti regionali, un patto di formazione con i beneficiari del Rdc, grazie al quale garantire un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Non è però chiaro quale sia il rapporto tra l'obbligatorio patto per il lavoro e il facoltativo patto per la formazione e se il secondo possa auspicabilmente costituire parte del primo, integrandone il contenuto ed evitandone la separata e macchinosa gestione solo di carattere burocratico-amministrativo.

Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, dovranno essere definiti gli indirizzi della formazione da erogare, seppure a invarianza di risorse. Così, però, la

possibilità di finanziare i percorsi formativi sembrerebbe essere lasciata alla libera scelta degli enti di formazione di investire sui beneficiari di Rdc, che dovrebbero trovare convenienza economica contando solamente sulla metà dell'incentivo destinato ai datori di lavoro in caso di assunzione di un percettore del reddito con un contratto a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato, per un massimo di 390 euro mensili e per almeno sei mesi.

L'iter di conversione del Dl ha introdotto la possibilità anche per i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di stipulare il patto di formazione attraverso specifici avvisi pubblici, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La condizionalità

OBBLIGHI E SANZIONI

Taglio e perdita del contributo per chi non rispetta gli impegni

Occorre partecipare al percorso previsto e accettare le offerte di lavoro con requisiti minimi

PAGINA A CURA DI
Gianni Bocchieri

I beneficiari del reddito di cittadinanza convocati dai centri per l'impiego si impegnano a collaborare alla definizione del patto per il lavoro, a registrarsi nella piattaforma digitale di gestione del reddito verificando la presenza di nuove offerte di lavoro e a consultarla quotidianamente, accettando anche di sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione.

Il mancato rispetto degli impegni assunti con il patto per il lavoro comporta l'attivazione di sanzioni differenziate e crescenti, a seconda degli inadempimenti, riprendendo i meccanismi di condizionalità già previsti per il mantenimento della Naspi.

OFFERTA CONGRUA

La decadenza dal beneficio è prevista anche nel caso di mancata accettazione di almeno una di tre offerte di lavoro congrue come ridefinite dalla disciplina del Rdc sulla base della durata del beneficio, della distanza dalla residenza e dalla presenza nel nucleo familiare di

persone con disabilità o minori.

In linea generale, i criteri di congruità dell'offerta di lavoro prendono in considerazione la distanza della residenza del beneficiario dal luogo di lavoro proposto. Esclusivamente nel caso di prima offerta entro i primi dodici mesi, la distanza tiene conto anche del tempo di percorrenza, stabilito nel limite massimo di cento minuti.

Con il trascorrere dei mesi e in relazione al numero di offerte rifiutate, i criteri di congruità diventano progressivamente meno selettivi, fino a comprendere l'intero territorio italiano. La retribuzione prevista deve essere pari ad almeno 858 euro.

PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ

Per coloro che hanno invece bisogni di aiuto più complessi e multidimensionali, è prevista la sottoscrizione di un patto per l'inclusione sociale con i servizi sociali del Comune, che devono coordinarsi con i centri per l'impiego e altri eventuali servizi territoriali di competenza (ad esempio i servizi sanitari), per fornire risposte codificate nel patto stesso. Anche in questo secondo caso sono previste sanzioni a fronte dell'inosservanza degli obblighi assunti.

I firmatari dei due tipi di patto sono tenuti a partecipare a progetti di pubblica utilità a titolarità dei Comuni, da svolgersi presso il medesimo comune di residenza, per un numero di ore compatibile con gli impegni previsti dai patti ma non inferiore a 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16 ore con il consenso di entrambe le parti. La mancata adesione a questi

progetti comporta la decadenza dal beneficio, salvo che per i beneficiari esonerati dagli obblighi del Rdc, per i quali la partecipazione è volontaria. In ogni caso, le forme, le caratteristiche e le modalità di attuazione di questi progetti dovranno essere concordate in sede di Conferenza unificata entro sei mesi dalla data (30 marzo) di entrata in vigore della legge di conversione.

La decadenza dal beneficio scatta anche quando il nucleo familiare abbia percepito un beneficio economico maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato per effetto di dichiarazioni mendaci oppure a causa della mancata comunicazione di redditi percepiti. La decadenza è prevista inoltre nel caso in cui le autorità tenute ad assicurare il corretto funzionamento della misura scoprissero il beneficiario a svolgere attività di lavoro, autonomo o dipendente, senza preventiva comunicazione.

ESEGUE L'INPS

Tutte le sanzioni diverse da quelle penali sono irrogate dall'Inps, previa comunicazione da parte dei Cpi e dei Comuni, che deve avvenire entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. In tutti i casi di decadenza dal beneficio che non rientrano nell'ambito delle sanzioni penali, il Rdc può essere richiesto nuovamente solo trascorsi 18 mesi dalla data di emanazione del provvedimento di revoca oppure decadenza. In presenza di minorenni o disabili, la nuova richiesta può essere presentata trascorsi 6 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inadempienze e conseguenze

CASI	SANZIONI PATTO PER IL LAVORO	SANZIONI PATTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE
Percorso verso i patti		
Mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti	<ul style="list-style-type: none"> • prima volta: decurtazione di una mensilità; • seconda volta: decurtazione di due mensilità; • terza volta: decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta Rdc 	<ul style="list-style-type: none"> • prima volta: decurtazione una di mensilità; • seconda volta: decurtazione di due mensilità; • terza volta: decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta Rdc
Mancato rilascio della Did anche a seguito del primo incontro	Decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta Rdc	Decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta Rdc
Mancata sottoscrizione dei Patti	Decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta Rdc	Decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta Rdc
Obblighi dei patti		
Mancata partecipazione a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • prima volta: decurtazione di due mensilità; • seconda volta: decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta Rdc 	
Mancata partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione	Decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta Rdc	
Mancato rispetto impegni del Patto per l'inclusione (frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni e/o impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute)		<ul style="list-style-type: none"> • primo richiamo formale: decurtazione di due mensilità; • secondo richiamo formale: decurtazione di tre mensilità • terzo richiamo formale: decurtazione sei mensilità • quarto richiamo formale: decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta Rdc
Rifiuto offerta di lavoro congrua	Decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta Rdc.	Decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta Rdc
Mancata adesione ai progetti promossi dal comune di residenza	Decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta Rdc	Decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta Rdc
Dichiarazioni mendaci	Decadenza dalla prestazione, disattivazione Carta Rdc e recupero delle somme indebitamente percepite	Decadenza dalla prestazione, disattivazione Carta Rdc e recupero delle somme indebitamente percepite
Mancate comunicazioni su variazione del reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare	Decadenza dalla prestazione, disattivazione Carta Rdc e recupero delle somme indebitamente percepite	
Svolgimento attività di lavoro dipendente, mediante co.co.co. o autonomo in assenza di comunicazioni	Decadenza dalla prestazione, disattivazione Carta Rdc	Decadenza dalla prestazione, disattivazione Carta Rdc

Congruità dell'offerta di lavoro

È considerata congrua un'offerta di lavoro con una retribuzione lorda pari ad almeno 858 euro mensili

DURATA RDC	1 OFFERTA DI LAVORO	2 OFFERTA DI LAVORO	3 OFFERTA DI LAVORO
0 - 12 mesi	100 Km	250 Km	Territorio italiano*
In caso di nucleo familiare con persone disabili	100 minuti di distanza con i mezzi pubblici	100 Km	250 Km in caso di nuclei familiari con figli minori
13 - 18 mesi	250 Km	250 Km	Territorio italiano*
	Fino a 24 mesi in caso di nuclei familiari con figli minori	Fino a 24 mesi in caso di nuclei familiari con figli minori	250 Km, fino a 24 mesi in caso di nuclei familiari con figli minori
In caso di nucleo familiare con persone disabili	100 Km	100 Km	100 Km
Rinnovo del beneficio	Territorio italiano*	Territorio italiano*	Territorio italiano*
	Dopo 24 mesi in caso di nuclei familiari con figli minori	Dopo 24 mesi in caso di nuclei familiari con figli minori	Dopo 24 mesi in caso di nuclei familiari con figli minori
In caso di nucleo familiare con persone disabili	100 Km	100 Km	100 Km

(*) nel caso in cui venisse accettata un'offerta di lavoro oltre 250 km di distanza, il beneficiario di Rdc continuerebbe a percepire il beneficio economico per i successivi 3 mesi, a titolo di compensazione delle spese di trasferimento, incrementati a 12 mesi nel caso di componenti delle spese di trasferimento, incrementati a 12 mesi nel caso di componenti del nucleo familiare minori o con disabilità

Politiche attive

L'ASSISTENZA PERSONALIZZATA

La dote per cercare lavoro solo col reddito di cittadinanza

L'assegno di ricollocazione ha una durata massima di sei mesi

PAGINA A CURA DI
Gianni Bocchieri

Introdotta dal decreto di riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del Jobs act (decreto legislativo 150/2015) solo per i percettori di Naspi da oltre quattro mesi, l'assegno di ricollocazione (Adr) verrà automaticamente rilasciato dall'Anpal ai beneficiari del reddito di cittadinanza entro 30 giorni dal suo primo accredito, che siano anche disoccupati da meno di due anni, beneficiari di Naspi o di altro ammortizzatore sociale o che ne abbiano terminato la fruizione da non più di un anno.

Riceveranno l'Adr anche i beneficiari del reddito che negli ultimi due anni abbiano sottoscritto e abbiano ancora attivo il patto di servizio previsto dal decreto di riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive (articolo 20 del Dlgs 150/2015). Infine, dovranno partecipare al servizio di assistenza alla ricollocazione dell'Adr i beneficiari del reddito di cittadinanza maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni e tutti i componenti del nucleo familiare che abbiano rilasciato una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did).

Nei trenta giorni seguenti il rilascio da parte di Anpal, il destinatario dell'Adr deve prendere appuntamento con la sede dell'ente prescelto per farsi assistere nel servizio di ricollocazione - centro per l'impiego od operatore privato accreditato - mediante il sistema informativo oppure attraverso i patronati convenzionati, a pena di decadenza anche dal Rdc.


Entro i successivi 30 giorni dalla scelta, l'ente deve attivarsi nella ricollocazione del beneficiario, che dovrà rivolgersi ad altro operatore nel caso di inerzia di quello prescelto.

Chi percepisce il reddito di cittadinanza deve essere affiancato da un tutor e deve impegnarsi a svolgere tutte le attività concordate con lo stesso ente. Ovviamente dovrà anche accettare un'offerta di lavoro congrua, a pena di decadenza sia del Rdc sia dell'Adr.

GLI ESCLUSI

La scelta di destinare l'assegno di ricollocazione ai beneficiari del reddito è evidentemente fondata sulla lo-

I tempi dell'assegno



gica di affiancare la politica passiva con una politica attiva che incentivi gli operatori pubblici e privati a erogare servizi di ricollocazione. In questo modo, però, nei prossimi tre anni viene eliminata qualunque misura nazionale di reinserimento lavorativo per tutti gli altri disoccupati, percettori e non percettori di ammortizzatori sociali. Infatti fino al 31 dicembre 2021 l'assegno sarà destinato esclusivamente a chi riceve il reddito.

DURATE DIFFERENTI

Altro punto critico del nuovo quadro delle politiche attive è rappresentato dal fatto che il Rdc e l'Adr non hanno le stesse durate: mentre il reddito può essere fruito per 18 mesi e può essere rinnovato per altri 18 mesi con la sospensione di un mese, l'assegno ha una durata massima di 6 mesi prorogabile per ulteriori 6 mesi a condizione che rimanga una parte dell'importo assegnato.

Se da un lato questa differenza potrebbe positivamente spingere l'operatore dell'Adr a raggiungere il risultato occupazionale nel più breve tempo possibile, dall'altro lato priva il beneficiario di Rdc di un'assistenza intensiva nella ricerca di un lavoro proprio nel momento in cui si assottigliano le sue possibilità di essere ricollocato. Già posto all'emanazione del decreto legge 4/2019, questo problema non è stato poi risolto in sede di sua conversione.

MODALITÀ DI RIMBORSO E FINANZIAMENTO

Le criticità rilevate in merito all'attuale configurazione dell'assegno potrebbero invece trovare accoglimento nella nuova delibera che il consiglio di amministrazione del-

l'Anpal dovrà adottare per definirne l'ammontare e modalità operative. In particolare, la delibera potrebbe rivedere il mix delle attività "a processo" e di quelle rimborsate "a risultato" occupazionale ottenute, da riconoscere agli operatori che erogano il servizio di assistenza intensiva per la ricerca di lavoro. Si tratta di una scelta nevalgica che ha già condizionato i primi scarsi risultati dell'Adr, che ora riguarderà una platea di disoccupati tendenzialmente più difficile da ricollocare.

Infine, resta da chiarire se i corsi di formazione o riqualificazione professionale a cui è condizionato il mantenimento dell'assegno saranno finanziati con lo stesso Adr o con lo sgravio contributivo previsto per gli enti di formazione nel caso di assunzione del beneficiario del reddito a tempo pieno e indeterminato e per un lavoro coerente con il suo percorso formativo.

MONITORAGGIO

In sede di conversione del decreto legge 4/2019, è stata introdotta la previsione dell'elaborazione da parte dell'Istat dell'andamento della misura, anche con riferimento al numero di inserimenti lavorativi. La correzione si è resa necessaria a seguito della modifica del Codice di deontologia del Garante per la protezione dei dati personali (delibera 514/2018), che non consente la comunicazione di dati personali tra i soggetti del Sistan (sistema nazionale di statistica), se non per trattamenti statistici compresi nel programma statistico nazionale e nei casi previsti da una specifica norma di legge o di regolamento.

I tutor. Ora sono stati ridotti a 6mila a 3mila

Meno navigator e più fondi alle Regioni

Sulla vicenda dei navigator il rischio di conflitto tra il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e le Regioni è stato sventato attraverso l'accordo raggiunto in Conferenza unificata recepito, in sede di conversione del provvedimento sul reddito di cittadinanza, da un emendamento proposto dalle relatrici.

L'accordo e la conseguente norma prevedono l'adozione di un piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego da condividere entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (30 marzo). Con una durata triennale ma aggiornabile annualmente, questo piano sarà approvato con decreto del ministro del Lavoro, previa intesa "forte" in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

LIVELLI DI SERVIZIO

Nello stesso piano sono definiti specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connetti fabbisogni di risorse umane e strumentali delle Regioni e delle Province autonome.

Conterrà anche gli obiettivi delle politiche attive del lavoro da realizzare per i beneficiari del Rdc e la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse stanziare dalla legge di bilancio 2019 per il rafforzamento dei centri per l'impiego. Si tratta del miliardo di euro previsto dal testo originario del decreto, decurtato durante la conversione in legge, e ora pari a 467,2 milioni per il 2019 e 403,1 milioni per il 2020, utilizzabili anche per il potenziamento delle infrastrutture dei Cpi.

Infine, il piano individua le Regioni e le Province autonome che si avvalgono delle azioni di sistema e di assistenza tecnica a regia nazionale gestite da Anpal servizi, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle stesse Regioni e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori.

I NAVIGATOR

Con l'accordo, il numero dei navigator è stato ridotto da 6mila a circa 3mila unità, da impiegare con incarichi di collaborazione e da affiancare agli operatori dei Centri per l'impiego a seguito di convenzione bilatera-

le tra ciascuna Regione e Anpal servizi, da stipulare entro 30 giorni dalla data di adozione del piano. La parte dei 3mila navigator non impiegata nelle Regioni sarà impegnata nell'esecuzione di azioni di sistema per garantire il corretto avvio del Rdc. Questo contingente sarà finanziato con 90 milioni per il 2019, 130 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021.

FONDI PER I CPI

Con la stessa norma vengono disposti ulteriori rilevanti stanziamenti a favore delle Regioni. Per il 2019 potranno contare su 70 milioni, che saranno loro assegnati con criteri da definire nello stesso piano straordinario, per il finanziamento di attività connesse all'erogazione del Rdc o per l'assunzione di personale da parte delle Regioni e Province autonome presso i centri per l'impiego.

Ulteriori 120 milioni di euro per il 2020, e 304 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, sono previsti per l'assunzione a tempo indeterminato da parte delle Regioni di personale da destinare ai centri per l'impiego.

Sempre da ripartire con criteri da definire nel piano, queste risorse copriranno i costi per un contingente di personale di complessive 3.000 unità per il 2020 e 4.600 unità di personale per il 2021, compresa la stabilizzazione delle 1.600 unità, reclutate a tempo determinato in attuazione del piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito in Conferenza unificata il 21 dicembre 2017.

Queste assunzioni si aggiungono alle 4mila unità di personale a tempo indeterminato previste dalla legge di bilancio (la 145/2018) per le quali non è ancora stato definito il decreto ministeriale di riparto tra le diverse Regioni.

A decorrere dal 2021, quota parte delle stesse risorse stanziare per il rafforzamento dei Cpi potrà essere destinata a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni. Con una corrispondente decurtazione dalle risorse per le assunzioni di 4mila unità di personale per i Cpi, viene infine previsto un ulteriore finanziamento di 25 milioni nel triennio 2019-2021 per l'Anpal: 10 milioni per il 2019, 10 milioni per il 2020 e 5 per il 2021.

Gli incentivi/1 AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Premio fino a 4.860 euro per chi apre un'attività nei primi 12 mesi

L'importo pari a sei mesi di reddito viene erogato in un'unica soluzione

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

L'impianto normativo a supporto del reddito di cittadinanza si occupa in più parti di regolamentare i casi in cui il titolare o alcuni dei componenti il suo nucleo familiare avviano un'attività lavorativa e, conseguentemente, modifichino la propria situazione reddituale. Ciò, infatti, in alcuni casi, potrebbe comportare la variazione dell'indicatore economico (Isee) che rende possibile l'accesso alla misura.

Nel quadro, invece, delle misure incentivanti, il comma 4 dell'articolo 8 prevede delle facilitazioni ai beneficiari del Rdc che intraprendano un'attività di lavoro autonomo oppure di

impresa individuale, ovvero avviano una società cooperativa. Per essere premiata, l'iniziativa imprenditoriale deve sopravvenire entro i primi 12 mesi di fruizione del Rdc. Al verificarsi di tale evenienza, è prevista l'erogazione, in unica soluzione, di un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. In altri termini, chi si mette in "proprio" perde la fruizione mensile del Rdc ma, a titolo di agevolazione, si prevede l'allungamento della durata della misura per un semestre.

Trattandosi di un soggetto che inizia un percorso lavorativo indipendente, si presuppone che l'iniziativa nella fase dell'impianto - richieda uno sforzo economico. Perciò si prevede che l'incentivo venga erogato in unica soluzione, per un ammontare che al massimo potrà essere pari a 4.680 euro. A ben vedere si tratta di una cifra non sostanziale che, tuttavia, può costituire una spinta verso l'autoimprenditorialità. L'intero meccanismo - che, invero, non brilla di luce propria, ma mutua misure e logiche precedenti - fa leva, infatti, sull'ambizione del singolo soggetto che vuole

uscire dalla situazione di precarietà e intraprendere un percorso nuovo.

REGOLE DA DEFINIRE

Sarà un decreto interministeriale (Lavoro, Economia e Sviluppo economico) a dettare le regole che dovranno essere seguite per richiedere il beneficio addizionale. Pur apprezzando l'intendimento teso ad affrancare il titolare di Rdc, non si può comunque nell'ampia sfera delle congetture - sottacere che alcune regole sono destinate a infrangersi con il tessuto sociale sottostante. In questa direzione va l'affermazione del Presidente dell'Inapp (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche) il quale, durante una recente audizione al Senato, ha affermato che l'incentivo previsto per il lavoro autonomo non è chiaro in quanto si rischia di favorire comportamenti opportunistici che potrebbero spingere dei soggetti ad aprire una partita Iva per incassare il beneficio e restare o tornare nell'Rdc.

Alcuni paletti nell'ottenimento dell'incentivo sono previsti dalla stessa legge istitutiva, che richiama il rispetto di principi e regole. Va, tutta-



via, rilevato che una significativa parte della disciplina da osservare è ritagliata, per lo più, per lo svolgimento di attività con dipendenti. Si ritiene quindi che, in caso di svolgimento di attività autonoma senza assunzione di personale, alcune di queste condizioni (ad esempio, rispetto degli accordi e dei Ccnl nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti o essere in regola con gli obblighi di assunzione previsti in materia di collocamento obbligatorio dei diversamente abili) non siano vincolanti ai fini della fruizione della facilitazione. A tal proposito è auspicabile che l'emanando decreto di regolamentazione faccia chiarezza su questi aspetti.

Un analogo incentivo è previsto (articolo 3, comma 9) in relazione ai componenti il nucleo familiare che durante la fruizione del Rdc, iniziano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale, sia di partecipazione. In tal caso, il titolare può continuare a beneficiare del Rdc per altri due mesi. I due incentivi non sono, tra di loro, cumulabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Banche dati. Per attivare l'infrastruttura che dovrà dialogare con i sistemi esistenti serve un decreto ministeriale

Piattaforme digitali per scambiare informazioni

Gianni Bocchieri

L'infrastruttura informatica è molto importante nella gestione del reddito di cittadinanza (Rdc). A partire dall'attivazione e dalla gestione dei patti per il lavoro e dei patti per l'inclusione sociale, fino a permetterne il monitoraggio.

È previsto che il ministero del Lavoro istituisca il sistema informativo del Rdc, con due piattaforme digitali dedicate: una presso l'Anpal per il coordinamento dei centri per l'impiego (piattaforma digitale del reddito di cittadinanza per il patto per il lavoro), l'altra presso il dicastero (piattaforma digitale del reddito di cittadinanza per il patto di inclusione sociale) per il coordinamento dei Comuni, in forma singola o associata.

GESTIONE E CONTROLLI

Operativamente le piattaforme dovranno consentire la condivisione verticale delle informazioni tra le istituzioni centrali (Anpal, ministero e Inps) e quelle territoriali

(centri per l'impiego, operatori accreditati, Comuni). Punto di partenza della condivisione sono le informazioni fornite all'Inps presentando la domanda di Rdc.

Con le modifiche apportate in sede di conversione del Dl 4/2019, viene specificato che, attraverso la piattaforma digitale del Rdc per il patto per il lavoro, dovranno essere trasmessi i componenti dei nuclei familiari beneficiari di Rdc da convocare nei centri per l'impiego per firmare il patto. Inoltre, tramite la stessa piattaforma andranno resi noti ai Cpi i beneficiari del Rdc maggiorenni fino a 29 anni, indipendentemente dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza, per essere convocati entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.

Invece ai Comuni coordinati a livello di ambito territoriale, tramite la piattaforma del Rdc per il patto di inclusione sociale, sono segnalati i nuclei familiari con bisogni complessi che non hanno componenti nelle

condizioni previste per firmare il patto per il lavoro, affinché siano convocati dai relativi servizi per il contrasto della povertà.

In generale, con le due piattaforme saranno condivise informazioni utili a monitorare l'attuazione dei patti. Entro i 30 giorni successivi al riconoscimento del beneficio, le piattaforme dovranno consentire la verifica delle disponibilità dei Cpi e dei servizi sociali dei Comuni per la conseguente definizione dell'agenda dei loro appuntamenti con i beneficiari del Rdc. Le piattaforme serviranno anche a tracciare l'avvenuta o la mancata sottoscrizione dei patti e a monitorare il rispetto di tutti gli obblighi assunti e gli eventuali inadempimenti, che andranno comunicati all'Inps entro 10 giorni, per applicare le sanzioni. Inoltre i Comuni condivideranno l'attivazione dei progetti per la collettività in cui saranno impiegati i beneficiari del Rdc.

Sempre in modalità telematica andranno svolte la cooperazione e il coordinamento tra gli operatori dei Cpi, i

servizi sociali e gli altri servizi territoriali. In particolare, i Comuni dovrebbero poter comunicare ai centri beneficiari di Rdc con bisogni relativi alla situazione lavorativa per la loro presa in carico. Nella stessa direzione va la condivisione delle informazioni sui patti già sottoscritti, per integrare o modificare i servizi di competenza del Cpi o del servizio sociale originariamente non inclusi nei patti.

SISTEMI ESISTENTI

In sede di conversione è stata introdotta una norma per salvaguardare i sistemi informativi già funzionanti. Prevede che le Regioni dotate di un proprio sistema informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordino le modalità di colloquio e di trasmissione delle informazioni con il livello nazionale.

Il piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme è rimesso a un decreto del ministro del

Lavoro, sentiti l'Anpal e il Garante della privacy, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Con questo stesso Dm, a seguito degli interventi del Garante sul rischio di un trattamento di dati sensibili non conforme alla disciplina Ue, andranno individuate anche le misure di tutela e modalità di accesso alle informazioni necessarie per perseguire specifiche finalità, inclusi i tempi di conservazione dei dati, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali.

A ben vedere, si tratta della costruzione di un impianto informatico articolato e complesso, i cui tempi di realizzazione potrebbero rivelarsi lunghi anche in considerazione del fatto che dovrà essere integrato con i sistemi esistenti di Anpal, per la gestione della Did e delle schede anagrafiche professionali (Sap) e con quelli della stessa Inps, per la gestione delle domande di Naspi e della loro comunicazione ai Cpi per la successiva stipula dei patti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli incentivi/2

AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE

Contributi ridotti se si assume un percettore di reddito

Per i datori lo sgravio può arrivare fino a 780 euro mensili

PAGINA A CURA DI

**Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone**

■ Agevolare il beneficiario del reddito di cittadinanza a uscire dal contesto della precarietà è uno degli obiettivi dichiarati dell'Esecutivo che ha ideato, sostenuto e varato la misura disciplinata dal Dl 4/2019.

Come sempre accade in circostanze analoghe, la leva che il legislatore aziona per tentare di centrare l'obiettivo, consiste nel riconoscimento, al datore di lavoro che assume in forma stabile, di facilitazioni che possono essere di tipo contributivo o fiscale. In questo caso si è optato per un pacchetto incentivante a favore di aziende ed enti di formazione accreditati.

Per il datore di lavoro l'esonero contributivo - che non può superare i 780 euro al mese e l'ammontare mensile dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore e del lavoratore - viene riconosciuto per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quelle già godute dal be-

neficiario del Rdc per un periodo non inferiore a 5 mensilità. Se il soggetto che si assume sta percependo il Rdc per la seconda volta (rinnovo) l'esonero è concesso nella misura fissa di cinque mensilità.

Si tratta di una riduzione dei soli contributi, che non comprende il premio Inail. Se il lavoratore, beneficiario di Rdc, viene licenziato nei 36 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo maggiorato delle sanzioni civili a meno che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

I PATTI DI FORMAZIONE

Parallelamente è anche previsto che enti di formazione possano stipulare presso i Cpi (o Apl), un "patto di formazione" destinato al percettore del Rdc a cui possono contribuire anche Università ed Enti pubblici di ricerca.

In sede di conversione del decreto, tra i soggetti legittimati a stipulare il patto, sono stati inseriti anche i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. Se, al termine del percorso formativo, il soggetto viene assunto - a tempo pieno e indeterminato - da un'azienda, con una qualifica in linea con la formazione ricevuta, il datore di lavoro ottiene l'esonero dal versamento dei contributi complessivamente dovuti (Inail escluso), compresa la quota a carico del lavoratore, nel limite massimo pari alla metà dell'importo

mensile percepito a titolo di Rdc, con un tetto di 390 euro. La facilitazione può essere utilizzata per un periodo corrispondente alla differenza tra 18 mesi e quelli già fruiti dal beneficiario del Rdc ma, comunque, per un periodo minimo di sei mesi in concorso tra datore ed ente. Se il soggetto assunto si trova nella fase di rinnovo del Rdc, l'agevolazione di cui sopra spetta per 6 mesi, sempre a metà con l'Ente. In ogni caso l'incentivo non può mai eccedere i contributi dovuti.

Per il datore di lavoro si applicano tutte le condizioni individuate per l'assunzione effettuata senza il coinvolgimento dell'ente di formazione. La restante parte del reddito di cittadinanza che il soggetto beneficiario smette di percepire viene erogata all'ente formativo sotto forma di sgravio dei contributi dovuti per i propri dipendenti. L'importo massimo riconoscibile è sempre di 390 euro e per un minimo di un semestre che, di fatto, diventano 3 mesi perché si deve dividere con il datore. La fruizione dello sgravio concesso all'Ente segue le stesse regole previste per l'azienda che assume.

In caso di licenziamento, intervenuto nei 3 anni seguenti l'assunzione, del soggetto che percepiva il Rdc (esclusi la giusta causa e il giustificato motivo) il datore di lavoro deve restituire all'Inps quanto ottenuto a titolo di esonero contributivo migliorandolo delle sanzioni civili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bonus

Incentivi in caso di assunzione del beneficiario di reddito di cittadinanza per la generalità delle aziende

Beneficiari	Tutti i datori di lavoro privati
Tipo di rapporto	A tempo pieno e indeterminato compreso apprendistato
Destinatari delle assunzioni	Soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza
Agevolazione	Esonero dei contributi previdenziali e assistenziali a carico sia del datore di lavoro, sia del lavoratore; il premio Inail non è sgravabile
Ammontare dell'agevolazione	I contributi oggetto dell'esonero non possono eccedere (in cumulo tra azienda e lavoratore) l'importo del reddito di cittadinanza che il soggetto ha percepito all'inizio del rapporto di lavoro, entro il massimo di 780 euro mensili. L'esonero, in ogni caso, non può essere superiore ai contributi complessivamente dovuti
Durata dell'esonero contributivo	La facilitazione è riconosciuta per un periodo corrispondente alla differenza tra 18 mensilità e i mesi già usufruiti dal percettore, per un periodo non inferiore a 5 mensilità. Se l'assunzione riguarda un soggetto a cui è stato rinnovato il periodo di spettanza del reddito di cittadinanza, l'esonero compete solo per 5 mensilità
Regole comunitarie	L'esonero rientra nel regime "de minimis"
Copertura pensionistica	Pur operando l'esonero contributivo, il lavoratore riceve comunque l'accredito a fini pensionistici
Condizioni generali	Rispetto delle regole previste dall'articolo 1, comma 1175 della legge 296/2006 e rispetto degli obblighi previsti dalla norma che regola il collocamento obbligatorio a meno che non si tratti di assunzione di un beneficiario di Rdc diversamente abile

BENEFICIO SOGGETTO ALLE REGOLE DEL «DE MINIMIS» PER L'AZIENDA L'OBLIGO DI ESSERE IN REGOLA CON IL DURC

Le regole comunitarie

Per la fruibilità del beneficio sono previste delle condizioni che, oltre a renderne meno agevole l'accesso, appaiono di non facile lettura. Ai fini della sua compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, l'incentivo soggiace al rispetto del Regolamento sugli aiuti "de minimis". Inoltre, il decreto prevede che l'assunzione debba dar luogo a un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti, nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 150/2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Detta previsione, non viene qualificata come alternativa al regime "de minimis". Inoltre, non si basa sulla definizione classica di Ula (che comprende tutte le tipologie di

lavoratori e non solo quelli a tempo indeterminato)

Le condizioni per il beneficio

Devono essere rispettati i principi generali in materia di incentivi; l'azienda deve essere in regola con il versamento dei contributi (Durc), rispettare i contratti e la normativa vigente in materia di lavoro e sicurezza nonché gli obblighi previsti dalla norma che regola il collocamento obbligatorio a meno che non si tratti di assunzione di un beneficiario di Rdc diversamente abile.

Contribuzione sgravabile

Secondo consolidati orientamenti dell'Inps, sono esclusi dall'agevolazione:
• il contributo al Fondo di tesoreria per l'erogazione del Tfr (articolo 1, comma 755, legge 296/2006);

- il contributo ai fondi di solidarietà ex Dlgs 148/2015;
- il contributo 0,30% destinato a Naspì/Fondi interprofessionali (articolo 25 della legge 845/1978 e articolo 118, comma 3, della legge 388/2000);
- il contributo di solidarietà del 10% su versamenti, a carico dell'azienda, a fondi pensione e casse sanitarie integrative (articolo 9-bis, comma 2, della legge 166/1991);
- il contributo di solidarietà sui versamenti alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 1, commi 8 e 14, del Dlgs 182/1997;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del Dlgs 166/1997

I vincoli

Regole specifiche per i soli datori di lavoro

Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> • L'assunzione deve realizzare un incremento occupazionale netto calcolato con riferimento ai soli rapporti a tempo indeterminato; • Devono essere rispettate tutte le condizioni previste dall'articolo 31, del decreto legislativo 150/2015
Penalità in caso di interruzione del rapporto di lavoro agevolato	Se il lavoratore assunto con agevolazioni viene licenziato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, per circostanze diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo, il datore di lavoro deve versare i contributi non pagati e le relative sanzioni civili
Patto di formazione	Il datore di lavoro che assume potrebbe essere chiamato a stipulare con il centro per l'impiego un patto formativo garantendo all'assumendo un percorso formativo o di riqualificazione professionale (tranne il caso in cui l'azienda operi congiuntamente con un ente di formazione)

Gli incentivi/3

REGIONI MENO SVILUPPATE E IN TRANSIZIONE

Bonus doppio se si offre un impiego nel Sud Italia

All'agevolazione del Rdc si unisce lo sgravio contributivo totale fino a 8.060 euro

PAGINA A CURA DI

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

■ Al Sud bonus doppio per le assunzioni dei percettori di reddito di cittadinanza (Rdc).

L'Esecutivo vuole rendere maggiormente appetibile per le aziende l'instaurazione di rapporti di lavoro stabili in quei territori, contraddistinti da situazioni socio economiche strutturalmente più complesse, in cui maggiori possano rivelarsi le richieste di reddito.

L'articolo 8, comma 7, del Dl 4/2019, rimasto inalterato nell'iter di conversione in legge, assegna un doppio vantaggio a chi opera nelle regioni meno sviluppate o in transizione: i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato percettori di Rdc potranno, infatti, cumulare il bonus pari alle mensilità non godute del Rdc (si veda l'articolo di pagina 14) con lo sgravio totale della contri-

buzione datoriale (premio Inail escluso) fino a 8.060 euro annui, che è stato prorogato per gli anni 2019 e 2020 dalla legge di bilancio 2019 (legge 145/2018), con un tetto di spesa di 500 milioni di euro annui. Per garantire la copertura finanziaria dell'operazione e il rispetto del limite di spesa (1 miliardo di euro nel biennio 2019-2020), l'articolo 1, comma 247, della legge 145/2018 prevede che le azioni dei programmi operativi nazionali (Pon) e di quelli operativi complementari (Poc) dovranno essere riviste.

Potranno fruire della duplice facilitazione i datori di lavoro privati operanti in Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia e Calabria (regioni meno sviluppate), nonché in Abruzzo, Molise e Sardegna (regioni in transizione).

TETTO ANAGRAFICO

Il doppio incentivo riguarda le sole assunzioni a tempo indeterminato rivolte a soggetti che, al momento dell'instaurazione del rapporto, oltre a beneficiare del Rdc, si trovino nelle seguenti condizioni: non abbiano compiuto i 35 anni (devono, quindi, avere, al massimo, 34 anni e 364 giorni) ovvero, se over 35, siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Vale la pena di ricordare che, secondo la normativa vigente (Dm 20 marzo 2013), è privo di impiego re-

golarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore a quello annuale minimo escluso da imposizione. La nozione va quindi riferita alla rilevanza dell'attività lavorativa sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo).

Per la fruibilità dell'incentivo Sud, è determinante la collocazione dell'unità operativa di occupazione, che deve insistere in una delle regioni interessate, a nulla rilevando né la sede legale dell'impresa, né la residenza dei lavoratori. Se, infatti, dopo l'assunzione a tempo indeterminato, il dipendente viene trasferito presso un'altra unità produttiva situata al di fuori dei territori sopra citati, l'agevolazione cessa dal mese successivo a quello del trasferimento. Nessuna penalizzazione, invece, per gli spostamenti dei lavoratori da una regione in transizione verso una meno sviluppata e viceversa.

È importante precisare che l'incentivo Sud 2019 non è ancora operativo; per la sua completa attuazione, mancano, infatti, sia il decreto direttoriale Anpal, sia le conseguenti indicazioni di prassi da parte dell'Inps.

Se - come peraltro ipotizzabile - la nuova disciplina dovesse ricalcare la regolamentazione 2018, l'agevolazione contributiva - pari, come anticipato, a 8.060 euro annui, riproporzionati in caso di assunzione part time - permetterebbe alle aziende di contare, per 12 mesi, su un abbattimento della contribuzione a proprio carico in misura massima pari a 671,66 euro su base mensile.

I LAVORI NON INCENTIVATI

Riguardo alle tipologie di rapporti di lavoro incentivabili, va ricordato che, in base alle indicazioni fornite lo scorso anno dall'Inps, sono rimasti esclusi il lavoro domestico, quello intermittente e le prestazioni occasionali. Semaforo verde, invece, per i rapporti di apprendistato, ma esclusivamente per quello di tipo professionalizzante. Inoltre, per l'ammissione all'incentivo Sud, il lavoratore, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non deve aver intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso soggetto che lo assume con l'agevolazione.

Il datore di lavoro deve possedere il Durc e, quindi, essere in regola con il versamento dei contributi; inoltre, dovrà adempiere agli altri obblighi di legge e rispettare gli accordi e i Ccnl, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti.

Vanno, altresì, applicati i principi

generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del Dlgs 150/2015.

L'incentivo Sud rientra nella disciplina degli aiuti "de minimis" che, tuttavia, può essere derogata laddove l'assunzione determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti. Va rilevato che entrambe le misure incentivanti (bonus sulle mensilità del Rdc e incentivo Sud) afferiscono a profili contributivi. Per questo motivo, la norma introduce un particolare meccanismo per cui, laddove il datore di lavoro esaurisca gli sgravi contributivi attraverso l'utilizzo dell'incentivo Sud, il bonus corrispondente alle mensilità spettanti di Rdc potrà essere fruito sotto forma di credito di imposta, secondo la regolamentazione che sarà contenuta in un decreto interministeriale (Lavoro-Economia).

In chiusura, ci sia consentita questa riflessione: in relazione all'incidenza e alla portata dei suoi contenuti, l'incentivo Sud è una forma di agevolazione contributiva importante, che si rivolge a soggetti svantaggiati dal punto di vista occupazionale e che possiede maggiore appeal, se riferita ai percettori del Rdc. La misura, quindi, necessita quanto prima del completamento del proprio quadro normativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bonus condiviso

Incentivi in caso di intervento congiunto di un ente formativo e di un'azienda che assume il beneficiario di reddito di cittadinanza

Primo beneficiario	Qualsiasi datore di lavoro privato che, a seguito di un percorso formativo, assume a tempo pieno e indeterminato il soggetto percettore di Rdc che ha seguito il percorso stesso
Secondo beneficiario	Ente di formazione abilitato che stipula presso il centro per l'impiego (o soggetti accreditati) un patto di formazione con finalità formative o di riqualificazione. Il patto di formazione può essere altresì stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-città e autonomie locali
Facilitazione a favore del datore di lavoro	Esonero dei contributi previdenziali e assistenziali a carico sia dell'azienda, sia del lavoratore; il premio Inail non è sgravabile
Ammontare dell'agevolazione per il datore di lavoro	I contributi oggetto dell'esonero non possono eccedere (in cumulo tra azienda e lavoratore) la metà dell'importo del reddito di cittadinanza che il soggetto ha percepito all'inizio del rapporto di lavoro, entro il massimo di 390 euro mensili. L'esonero, in ogni caso, non può essere superiore ai contributi complessivamente dovuti
Durata dell'esonero contributivo per il datore di lavoro	La facilitazione è riconosciuta per un periodo corrispondente alla differenza tra 18 mensilità e i mesi già usufruiti dal percettore, con un minimo di 6 mensilità. Se l'assunzione riguarda un soggetto a cui è stato rinnovato il periodo di spettanza del Rdc, l'esonero compete solo per 6 mesi. In entrambi i casi in cui opera il semestre, l'agevolazione spetta in concorso tra azienda ed ente
Agevolazione per l'ente di formazione	Sgravio dei contributi riferiti ai propri dipendenti in misura pari alla metà del Rdc con un massimo di 390 euro al mese
Durata dello sgravio a favore dell'ente di formazione	Sgravio applicabile per lo stesso periodo previsto per l'azienda che assume
Regole comunitarie	L'esonero rientra nel regime "de minimis"
Copertura pensionistica	Pur operando l'esonero contributivo, i lavoratori assunti dall'azienda e quelli dell'ente di formazione ricevono comunque l'accredito ai fini pensionistici
Condizioni generali	Rispetto delle regole previste dall'articolo 1, comma 1175 della legge 296/2006 e rispetto degli obblighi previsti dalla norma che regola il collocamento obbligatorio a meno che non si tratti di assunzione di un beneficiario di Rdc diversamente abile

